

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 09/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Valeria Viti, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

**1) RECLAMO N.6 DEL SIG. OLIVA ALESSIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' POL. PABILLONIS 97.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO N.8 DEL SIG. ABDOUL KARIM AIDARA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI AIDARA MAMIN IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTING CHIESA NUOVA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO N.13 DEL SIG. GIUDICI LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' U.S. CLUSONE (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Giudici Luca dichiara, lo stesso, svincolato dalla società U.S. CLUSONE.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**4) RECLAMO N.14 DELLA SIG.RA ZIINO COLANINO MELINA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI PALMERI MATTEO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. CIRCOLO EUROPA 2000.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RECLAMO N.30 DEL SIG. DE BERNARDI TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S. SAN COLOMBANO (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore De Bernardi Tommaso dichiara, lo stesso, svincolato dalla società A.S. SAN COLOMBANO.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**6) RECLAMO N.33 DEL SIG. MOLINARO DAVIDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' F.C. CALCIO ACRI (C.R. CALABRIA).**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Molinaro Davide dichiara, lo stesso, svincolato dalla società F.C. CALCIO ACRI.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**7) RECLAMO N.36 DEL SIG. STUMPO GIUSEPPE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S.D. REAL ROGLIANO. (C.R. CALABRIA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RECLAMO N.39 DEL SIG. GENNARO SILVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' ROVIGO CALCIO S.R.L. (COMITATO INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**9) RECLAMO N.43 DEL SIG. PERZOLLA ALESSIO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' C.S.F. CARMAGNOLA.**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Perzolla Alessio dichiara, lo stesso, svincolato dalla società C.S.F. CARMAGNOLA.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma il 24 settembre 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete